



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LANNUTTI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
GIAMBRONE, MASCITELLI, PARDI e PEDICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2011

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul corretto svolgimento del servizio nazionale della riscossione e delle funzioni relative alla riscossione nazionale esercitate da Equitalia Spa, anche per il tramite delle sue diramazioni territoriali

ONOREVOLI SENATORI. - Dal 1° ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita tramite Equitalia Spa (ex Riscossione Spa) al cui capitale partecipa, oltre la suddetta Agenzia nella misura del 51 per cento, anche l'INPS al 49 per cento; l'Agenzia svolge su Equitalia attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio (articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).

Con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Governo, ha completato il progetto di rafforzamento delle procedure di riscossione, prevedendo che gli accertamenti notificati a partire dal 1° luglio 2011 contengano l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. Il legislatore ha così ulteriormente potenziato ed accelerato la fase della riscossione. Al tempo stesso ha però omesso di bilanciare le possibilità di difesa del contribuente che, oggi, deve contrastare le attività esecutive di Equitalia Spa con mezzi processuali molto limitati; il potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi operato da parte del legislatore in questi ultimi anni, ha infatti reso altamente invasive le procedure di Equitalia Spa.

Riteniamo infatti sottolineare che è giusto combattere l'evasione e l'elusione fiscale, come è altresì giusto rendere efficaci le attività di riscossione ma non a scapito della tra-

sparenza e della tutela dei diritti dei contribuenti.

Oltretutto, il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ha introdotto il principio dell'unificazione, ai fini fiscali e contributivi, delle procedure di liquidazione, riscossione ed accertamento; l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto, infatti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, che l'iscrizione a ruolo dei contributi e premi determinati ai sensi delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 462 del 1997, nonché gli interessi e le relative sanzioni per ritardato od omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso. Allo stesso tempo, però, il legislatore non sembra aver controbilanciato le possibilità difensive del cittadino-contribuente, che non dovrebbe *a priori* essere considerato un incallito evasore o un mal pagatore. Spesso, infatti, sono gli stessi uffici fiscali a commettere gravi errori nella determinazione delle imposte da pagare, come l'esperienza delle cosiddette cartelle pazze ha più volte dimostrato. In tali situazioni, il contribuente ha pochi e non sempre efficaci mezzi di difesa, tanto è vero che nel processo tributario non può citare testimoni o utilizzare giuramenti ed inoltre la sospensiva è limitata al primo grado di giudizio, salvo per le sanzioni.

Ultimamente, è intervenuta la Corte costituzionale, con l'importante sentenza n. 217 del 9-17 giugno 2010, che ha riconosciuto, giustamente, la sospensiva dell'esecutività della sentenza nel processo tributario (articoli 283 e 373 del codice di procedura civile); non bisognerebbe, però, sempre sperare

nell'intervento del Giudice costituzionale per consentire al contribuente un'efficace difesa, su un piano di perfetta parità processuale con il Fisco e con Equitalia Spa.

Il cittadino-contribuente-debitore all'onere di dover pagare le imposte e le tasse non deve aggiungere la beffa di pagare somme eccessive che non trovano alcuna giustificazione, soprattutto in questo periodo di grave e duratura crisi economica ed in vista della prossima riforma fiscale generale (tra i cinque punti programmatici del Governo).

Infatti, se, per esempio, dopo la notifica della cartella esattoriale, il contribuente, per motivi di congiuntura economica, paga esattamente dopo un anno, lo stesso è costretto a corrispondere i seguenti interessi: 4 per cento annuo all'ente impositore; 6,8358 per cento annuo, quale interessi di mora da imputare soltanto all'ente impositore; 0,615 per cento annuo da imputare soltanto all'agente della riscossione (cioè, il 9 per cento sugli interessi di mora, pari al 6,8358 per cento annuo); in sostanza, un totale di interessi pari all'11,4508 per cento annuo (cioè: 4 per cento+6,8358 per cento+0,615 per cento). A questo punto occorre far presente che, a seguito della legge 7 marzo 1996, n. 108, che stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ultimamente, per il periodo sino al 30 settembre 2010, sono stati rilevati i seguenti tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura: mutuo a tasso fisso: 4,99 per cento su base annua; mutuo a tasso variabile: 2,56 per cento su base annua; anticipi fino a 100.000 euro: 5,93 per cento su base annua; anticipi oltre a 100.000 euro: 4,12 per cento su base annua.

Infine, sempre a titolo esemplificativo, se il contribuente paga la cartella esattoriale esattamente dopo un anno dalla notifica della stessa, oltre alla misura totale dell'11,4508 per cento annuo a titolo di interessi, come sopra esposti, deve aggiungere la sanzione amministrativa del 30 per cento (se non quella percentuale più gravosa in caso di accerta-

mento) nonché l'aggio nella misura del 9 per cento, per cui si arriva al seguente totale: totale interessi: 11,4508 per cento su base annua; aggio: 9 per cento in misura fissa; sanzione amministrativa: 30 per cento in misura fissa per le sole liquidazioni; totale: 50,4508 per cento.

L'aggio e gli altri compensi percepiti da Equitalia Spa per l'attività di riscossione delle imposte fanno parte delle somme dovute dai contribuenti nella cartella esattoriale e, se non pagati, anche solo in parte, possono provocare pesanti procedure esecutive: dalle ipoteche ai pignoramenti.

Come sopra evidenziato, l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed ha attribuito le relative funzioni all'Agenzia delle entrate, che le esercita tramite la società Equitalia Spa, ovvero tramite una società per azioni che deve contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione, attraverso la riduzione dei costi affrontati dallo Stato e l'ottimizzazione del rapporto con il contribuente.

Equitalia Spa è una *holding* a partecipazione statale, formata da 38 imprese, dislocate su tutto il territorio nazionale (tra esse figurano Gerit SpA e Gestline SpA) che forniscono lo stesso tipo di servizi allo Stato ed agli enti locali.

Equitalia è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51 per cento in mano all'Agenzia delle entrate e 49 per cento all'Inps), incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi; è presente sul territorio nazionale, con esclusione della Sicilia, ed opera attraverso 17 società partecipate ognuna delle quali è competente nell'ambito di un territorio determinato. Equitalia Gerit SpA è una di queste società partecipate ed opera nella provincia di Roma. Come sopra evidenziato, la riscos-

sione dei tributi è stata affidata ad Equitalia Spa con il fine di rendere più efficace il recupero del credito attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e la semplificazione del rapporto con il contribuente; le metodiche utilizzate per il recupero del credito, tuttavia, danno vita ad un complicatissimo meccanismo di riscossione, in cui manca un'informazione chiara e trasparente che impedisce al cittadino di tutelarsi adeguatamente.

L'articolo 1, comma 153, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali, alla data di acquisizione, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

È ormai un fenomeno noto che molti cittadini o imprese si siano visti notificare cartelle di pagamento da parte degli agenti per la riscossione, per tributi o sanzioni amministrative prescritti anche da lungo tempo. Purtroppo sino ad oggi Equitalia Spa, nelle varie diramazioni territoriali, ha provveduto comunque a procedere con la notifica degli atti di riscossione, quando avrebbero potuto evitarlo annullando d'ufficio gli atti ormai prescritti, ben prima della notifica degli stessi, comportando aggravii di spese per i cittadini costretti a ricorsi giurisdizionali e sovraccaricando gli stessi uffici giudiziari.

È certamente possibile con il grado di automazione raggiunto da alcune pubbliche amministrazioni e con *software* avanzati garantire la notifica dei soli atti non scaduti.

Ciò permetterebbe, peraltro, di sfortire notevolmente gli uffici della riscossione da atti che possono essere oggetto di opposizione e da cui con tutta probabilità non verranno vantaggi dal punto di vista delle entrate e che quindi contribuiscono a rallentare l'attività di esazione di imposte e sanzioni.

Sono innumerevoli le proteste dei cittadini che si sentono vessati e che, per imposizioni spesso contestate, si vedono caricati di una sanzione del 30 per cento, più un 6 per cento di mora dopo novanta giorni. Con un aggio incassato da Equitalia che è del 4,6 per cento entro i sessanta giorni, ma che al sessantunesimo giorno diventa del 9 per cento.

Come si legge in un articolo su *l'Espresso* del 30 novembre 2010, relativamente al fenomeno delle case ipotecate spesso per pochi spiccioli, Equitalia ha fornito un primo quadro nazionale. Si parla di oltre 616.000 ipoteche iscritte dal 2007 a oggi. E sarebbero già tante. Eppure Federcontribuenti ripete che il dato non è attendibile e che in Italia le ipoteche sarebbero già oltre un milione e mezzo. Basta leggere i dati della provincia di Torino trasmessi alla regione qualche mese fa. Oggi in un territorio di 2 milioni di abitanti ci sono almeno 39.000 ipoteche attive.

Impensabile che in Italia siano poco più di 600.0000, soprattutto se si considera che nelle grandi città come Roma e Napoli il fenomeno è storicamente più diffuso, spiega Goffi. A dimostrare che i provvedimenti non scattano solo nei confronti degli evasori veri, c'è il *boom* di ricorsi da Roma a Milano. Centinaia di persone si sono trovate l'ipoteca per debiti inferiori ai mille euro, magari per vecchie multe. A chi s'è presentato allo sportello di Equitalia la risposta è stata sempre la stessa: «Noi applichiamo la legge». Lo ripetono tutti. Dal responsabile comunicazione dell'Equitalia, al direttore generale. Peccato che la Cassazione l'abbia smentito, dichiarando illegittima l'ipoteca della casa per meno di 8.000 euro. Equitalia ha preso atto e ha subito promesso di cancellare senza oneri per il contribuente le ipoteche irregolari iscritte dal 2007. Eppure finora non è accaduto nemmeno questo, in un rimpallo su chi debba sborsare i quattrini necessari»;

L'Espresso riporta il caso di un artigiano nel settore del mobile che s'è visto mettere

all'asta la sua quota di casa che divideva con la moglie. Il 50 per cento è finito in mano a un estraneo che, pochi giorni dopo, ha cominciato a presentarsi a casa a tutte le ore tormentandolo e minacciandolo. L'avvocato (...) Carmelo Calderone che siede in quasi tutte le commissioni tributarie d'Italia, da Trieste a Messina, da tempo denuncia le storture del sistema: «La vessazione è evidente. Nell'ultimo triennio Equitalia nel Lazio ha attuato l'ipoteca al 69 per cento dei proprietari raggiunti da una cartella. È così che la bandiera della presunta lotta all'evasione sventola fiera sui tetti degli immobili ormai diventati di Equitalia». (...) Il fatto è che per sopravvivere (,,) Equitalia deve fare *budget*. E per riuscirci non guarda in faccia nessuno»; sempre nello stesso articolo del settimanale *l'Espresso* si legge che Equitalia è un baraccone all'italiana con ottomila dipendenti, come un ministero, che ha raccolto i rami secchi del vecchio sistema di riscossione privato abrogato nel 2005 dal ministro Vincenzo Visco. Per mandarlo avanti l'unico introito sono proprio le cartelle esattoriali. Su ogni debito contestato, alla società spetta il cosiddetto aggio, ovvero un interesse del 9 per cento. Una specie di gabella che si calcola sull'importo già maggiorato dalle sanzioni e non sul debito reale che il cittadino ha contratto. Significa che più cartelle spediscono, più notifiche mandano, più avvisi recapitano e più incassi fanno. Di gente tartassata così ce n'è a migliaia. E l'incubo che grava sul Paese ha i numeri di una catastrofe finanziaria. Basta guardare una cartella esattoriale per capire che il sistema è destinato a esplodere, col debito che aumenta anche di quattro o cinque volte. In un caso documentato, un piano di ammortamento datato 18 dicembre 2009 partiva da circa 350.000 euro. Contributi in ritardo perché l'impresa doveva scegliere fra licenziare a Natale metà dei dipendenti o sospendere l'INPS in attesa di tempi migliori. L'hanno fatto decine di migliaia di aziende del Nord. Per Equitalia è evasione fiscale. Così

ha fatto i conti e l'importo iscritto a ruolo è salito a oltre 544.000 euro, poi a 726.000 con gli interessi di mora. In più, su ognuna di quelle cartelle, la società si porta a casa il famoso 9 per cento: 25.000 euro calcolati sull'importo iscritto a ruolo, cioè già gonfiato. A questo punto l'imprenditore accetta di rateizzare e il calcolo riserva l'ultima amara sorpresa: il debito sale a 828.000 euro»

La Corte di cassazione, a sezioni unite (sentenza n. 4077 del 16-22 febbraio 2010) ha sancito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per un importo inferiore ad 8.000 euro. Il fondamento giuridico della scelta compiuta dalla Corte Suprema è che l'iscrizione di ipoteca è un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare e in quanto tale ne eredita le regole; questo nuovo orientamento dichiara di fatto illegittimi e nulli milioni di procedimenti d'ipoteca esattoriale, ossia tutte le ipoteche finora iscritte in danno dei contribuenti, e restituisce giustizia ai contribuenti. A nostro giudizio, richiedere tributi prescritti ed inviare cartelle esattoriali non dovute oltre a mettere in moto un meccanismo perverso in aperta violazione dello statuto dei diritti del contribuente, impone al cittadino l'inizio di una vera e propria *via crucis* con perdite di intere giornate lavorative, configurando il reato di estorsione quando per piccoli importi di qualche centinaio di euro il contribuente si vede costretto a pagare due volte piuttosto che avviare l'onerosa pratica fatta di code interminabili presso gli uffici di Equitalia dove potere effettuare la contestazione.

Sin dal 2008 si sono verificate di frequente, ad opera di Gerit SpA, numerosi casi di recupero di crediti statali per la maggior parte dei casi non dovuti (cosiddette «cartelle pazze»): in particolare sarebbero molteplici le cartelle esattoriali con cui vengono richiesti i pagamenti di multe automobilistiche non dovute e annullate dai giudici di pace, bolli auto prescritti, già pagati o non dovuti, tasse di smaltimento rifiuti ri-

chieste erroneamente ai proprietari, anziché agli affittuari, con la conseguenza che, ad oggi, sarebbero state iscritte illegittimamente migliaia di ipoteche su immobili, ganasce fiscali su auto e moto, pignoramenti di stipendi e di conti correnti bancari e postali a contribuenti che mai avevano ricevuto alcuna comunicazione.

Sul fenomeno delle cosiddette «cartelle pazze» la procura di Napoli ha avviato da tempo un'indagine per l'ipotesi di abuso d'ufficio nell'attività di riscossione, con la richiesta di interdizione dai pubblici uffici per alcuni dirigenti di Equitalia. Il pubblico ministero di Napoli, Valeria Gonzalez y Royero, ha chiesto l'interdizione dai pubblici uffici per i vertici della società Equitalia Polis, ex Gest Line, accusati di abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità nella riscossione dei tributi. I presunti illeciti si riferiscono alla iscrizione di ipoteche per debiti complessivi inferiori agli ottomila euro, al mancato controllo del servizio di notifica e all'addebito ai contribuenti di spese di iscrizioni e cancellazioni ipotecarie.

Un caso di cosiddette «cartelle pazze» avrebbe coinvolto recentemente oltre 4.500 persone residenti nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Ferrara, le quali avrebbero ricevuto cartelle esattoriali con cui venivano loro richiesti pagamenti di somme nell'ordine delle centinaia di milioni di euro e a causa del quale Equitalia avrebbe presentato scuse ufficiali ai contribuenti coinvolti.

La sentenza 23 gennaio 2009 n. 28 della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, ha condannato Equitalia Polis (già Gest line) al pagamento di 1.465.384 euro (con rivalutazione ed interessi) affermando, tra l'altro, nelle motivazioni che: «nessun dubbio sussiste sul fatto che il concessionario non ha affatto curato con la necessaria diligenza l'organizzazione e il funzionamento del servizio di riscos-

sione, vigilando adeguatamente sull'attività dei dipendenti».

Si rileva altresì che il Movimento consumatori (MC) ha promosso l'azione inibitoria, annunciata da tempo con un comunicato del 21 luglio 2010, innanzi al tribunale di Roma nei confronti di Equitalia Gerit. Laila Perciballi, legale di MC, spiega che dopo la mancata adesione di Equitalia alla procedura di conciliazione promossa dal, il tribunale civile di Roma è chiamato a pronunciarsi su tutti i comportamenti illegittimi da anni denunciati da MC: mancata predisposizione della carta dei servizi; omesso inserimento sul sito Internet www.equitaliagerit.it delle informazioni relative alla cancellazione delle ipoteche per crediti inferiori a 8.000 euro, mancato aggiornamento delle normative di settore e delle sentenze; omessa cancellazione delle iscrizioni di ipoteca per crediti inferiori a 8.000 euro, nonché dei fermi illegittimi; omesso annullamento delle cartelle basate su crediti già pagati, prescritti, annullati, inesistenti. Bisogna altresì considerare che le «cartelle pazze», ovvero le notifiche di pagamento per debito tributario prescritto, già pagato o addirittura del tutto inesistente, tra l'altro, comportano a carico dei cittadini fermi amministrativi illegittimi su veicoli, ma non sono mancati altresì casi di cittadini che, senza preavviso, si sono visti pignorare il proprio conto corrente trovandosi impossibilitati a far fronte ai loro bisogni quotidiani.

Il presente disegno di legge intende istituire una Commissione di inchiesta parlamentare al fine di valutare le iniziative da assumere per evitare ulteriori vessazioni ai cittadini che possono nascere dalle cosiddette «multe pazze», permettendo la piena tutela dei contribuenti. A tal fine la Commissione di inchiesta potrà fare luce, e porre finalmente fine, al fenomeno delle cosiddette «cartelle pazze» e ristabilire la fiducia dei contribuenti italiani. La commissione di inchiesta che si intende istituire dovrebbe quindi procedere a svolgere un'accurata inchiesta finalizzata ad acclarare eventuali re-

sponsabilità in capo ai dirigenti di Equitalia S.p.a. anche al fine di suggerire al legislatore i provvedimenti che dovranno essere adottati al fine di tutelare i cittadini contribuenti. Tra i compiti della Commissione, vi è altresì quello di studiare le opportune modalità di intervento, anche normativo, al fine di intervenire per rideterminare gli eccessivi compensi di Equitalia Spa riducendo sensibilmente gli aggravi e cancellando definitivamente il 9 per cento sugli interessi (o indennità) di mora (pari allo 0,615 per cento annuo), che non ha alcuna giustificazione giuridica ed economica dopo l'eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

Tra i compiti della Commissione di inchiesta vi è anche quello di valutare l'eventuale necessità di provvedere all'immediata istituzione di uno sportello di conciliazione per dar luogo alla cancellazione e al risarcimento dei danni subiti dai cittadini che si sono visti iscrivere ipoteche illegittime; si prevede altresì lo studio da parte della Commissione di inchiesta delle iniziative da intraprendere, anche in sede normativa, al fine di prevedere, a tutela dei diritti dei contribuenti, l'obbligo, a carico del concessionario per la riscossione, di comunicare sempre al debitore l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca.

Tramite i poteri conferiti alla Commissione di inchiesta dal presente disegno di legge, si potranno adottare iniziative volte ad accertare e quindi censurare i comportamenti illeciti e vessatori dell'Agenzia delle entrate, adottati per il tramite del concessionario alla riscossione, in palese contrasto con la Carta dei diritti del contribuente.

La Commissione di inchiesta provvederà altresì ad esaminare la legittimità degli interessi esorbitanti applicati da Equitalia che, sommati agli aggravi e ai compensi, vanno ben oltre il limite previsto dalla legge, provvedendo così a stabilire le iniziative necessarie al fine di garantire ai contribuenti che la

procedura di riscossione dei tributi avvenga nell'assoluta trasparenza e nel rispetto dei tetti relativi.

Sarà altresì compito della Commissione di inchiesta svolgere i seguenti accertamenti:

- quanti e quali siano i casi in cui il pignoramento della casa è scattato per debiti inferiori al tetto fissato dalla legge;
- a quanto ammonti il numero di pignoramenti sugli immobili oggetto di notifica da parte di Equitalia in tutto il Paese;
- quanti siano gli avvisi di vendita di immobili notificati dalla citata società di riscossione.

La Commissione di inchiesta dovrà altresì valutare le iniziative da intraprendere al fine di indurre Equitalia Spa, nelle varie diramazioni territoriali, ad assicurare: comportamenti conformi al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tra cui il rispetto del diritto dei cittadini; un'informazione adeguata, corretta, veritiera, esaustiva; la correttezza, trasparenza e equità nei rapporti contrattuali; l'erogazione di servizi pubblici secondo *standard* di qualità e di efficienza; la cancellazione delle iscrizioni di ipoteca sotto gli 8.000 euro in automatico a cura e a spese di Equitalia; la cancellazione dei fermi illegittimi; una maggiore trasparenza nelle richieste di pagamento (solleciti, diffide, intimazioni, avvisi, cartelle) e la cancellazione di cartelle basate su crediti già pagati, prescritti, annullati, inesistenti.

Tutto ciò, al fine di adottare interventi tempestivi e risolutivi per far cessare una situazione che appare di inaccettabile vessazione nei confronti dei cittadini da parte di una società pubblica, la cui missione, invece, sarebbe quella di recuperare le risorse ingenti sottratte all'erario e, quindi, tali da ridurre drasticamente il debito pubblico del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di esaminare ed accertare il corretto svolgimento del servizio nazionale della riscossione e delle funzioni relative alla riscossione nazionale esercitate da Equitalia SpA, anche per il tramite delle sue diramazioni territoriali, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione in particolare, ha il compito di indagare sulla regolarità delle procedure di accertamento e di riscossione adottate, su tutto il territorio nazionale, da Equitalia Spa anche per il tramite delle sue diramazioni territoriali, valutando le iniziative da intraprendere al fine di indurre i suddetti enti ad assicurare:

a) comportamenti conformi al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tra cui il rispetto dei diritti dei contribuenti;

b) un'informazione adeguata, corretta, veritiera, esaustiva;

c) la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;

d) l'erogazione di servizi pubblici secondo *standard* di qualità e di efficienza;

e) la cancellazione d'ufficio delle iscrizioni di ipoteca sotto gli 8.000 euro a cura e a spese di Equitalia Spa;

f) la cancellazione dei fermi illegittimi;

g) una maggiore trasparenza nelle richieste di pagamento, quali solleciti, diffide, intimazioni, avvisi, cartelle, nonché la cancellazione di cartelle basate su crediti già pagati, prescritti, annullati, inesistenti;

h) l'immediata istituzione di uno sportello di conciliazione per dar luogo alla cancellazione e al risarcimento dei danni subiti dai cittadini che si sono visti iscrivere ipoteche illegittime;

i) lo studio delle iniziative da intraprendere, anche di tipo normativo, al fine di prevedere, a tutela dei diritti dei contribuenti, l'obbligo, a carico del concessionario per la riscossione, di comunicare sempre al debitore l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca. A tal fine si procede ad accertare quanti e quali siano i casi in cui il pignoramento dei beni è scattato per debiti inferiori al tetto fissato dalla legge, nonché a quanto ammonti il numero di pignoramenti sugli immobili oggetto di notifica da parte di Equitalia in tutto il Paese e quanti siano gli avvisi di vendita di immobili notificati dalla citata società di riscossione;

l) le opportune modalità di intervento, anche normativo, al fine di intervenire per rideterminare gli eccessivi compensi di Equitalia Spa riducendo sensibilmente gli aggi e cancellando definitivamente il 9 per cento sugli interessi o indennità di mora, esaminando altresì la legittimità degli interessi applicati da Equitalia Spa che, sommati agli aggi e ai compensi, vanno ben oltre il limite previsto dalla legge, provvedendo così a stabilire le iniziative necessarie al fine di garantire ai contribuenti che la procedura di riscossione dei tributi avvenga nell'assoluta trasparenza e nel rispetto dei tetti relativi.

3. La Commissione provvede altresì a verificare se i vertici di Equitalia Spa abbiano adottato strutture di governo societario adeguate, ovvero condotte conformi alla corretta gestione aziendale, verificando in particolare i seguenti aspetti:

a) l'adozione di comportamenti illeciti e vessatori dell'Agenzia delle entrate, adottati per il tramite del concessionario alla riscossione Equitalia Spa, in palese contrasto con la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante di-

sposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

b) le iniziative assunte per evitare vessazioni ai contribuenti in seguito alla notifica di cartelle di pagamento cosiddette «pazze», in particolare, relative a tributi o sanzioni amministrative prescritti anche da lungo tempo;

c) la verifica di eventuali responsabilità in capo ai dirigenti di Equitalia Spa anche al fine di suggerire al legislatore i provvedimenti da adottare per tutelare i cittadini contribuenti.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, assicurando una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dai componenti della Commissione. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto

il maggior numero di voti. In ogni caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento.

6. La Commissione, al termine dei suoi lavori, presenta una relazione al Parlamento.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari. La Commissione acquisisce copia di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia sulle banche che hanno concesso linee di credito alle società dei gruppi. Può acquisire copie dei fogli di lavoro delle società di revisione a cui le imprese di cui all'articolo 1 hanno conferito incarichi professionali negli ultimi quindici anni, documenti contabili delle medesime società, dei loro consulenti e dei loro fornitori. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a proce-

dimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.